

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n. 480

Cont. n. 325/16/GA. Liquidazione compensi professionali. Avv. P.D.A. c/o R.P. Non proposizione opposizione avverso il D.I. n. 549/16 reso dal Giudice di Pace Lecce.

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 549/16 (R.G. n. 1805/16), notificato alla Regione Puglia in data 23.03.2016, l'avv. P.D.A., ha chiesto ai sensi degli artt.633 segg. c.p.c. ed ex art. 642 comma 2 c.p.c., il pagamento immediato della somma di € 3.460,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nonché delle spese del procedimento monitorio e delle spese successive e occorrente, asseritamente dovute a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore dell'Amministrazione Regionale;
- Invero, il ricorrente ha difeso la Regione Puglia nel contenzioso instaurato innanzi al TAR —Lecce- rubricato al n. 1679/08 R.G. dal Sig. A. G. vertente sul diritto del medesimo a percepire la somma complessiva di € 83.173,97 a titolo di conguaglio delle competenze arretrate relative al periodo lavorativo dal dicembre 1983 al luglio 1991;
- il citato giudizio è stato definito con sentenza n. 3358/2009, con la quale il TAR Lecce ha accolto in parte il ricorso riconoscendo al sig. G. il minor importo pari a € 18.146,91 (già corrisposta dall'Amministrazione regionale) e solo sulla stessa somma devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria;
- con successivo ricorso il sig. G. ha chiesto la correzione della sentenza n. 3358/2008 e anche in detto giudizio, conclusosi con sentenza di rigetto delle avverse pretese, l'Ente si è costituito per mezzo dell'Avv. P.D.A.;
- la P.O. liquidazione spese legali, interessata della questione dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, con nota interna del 31.3.2016 —allegato privacy alla presente proposta di deliberazione-, ha evidenziato che gli oneri professionali richiesti dall'Avv. P.D.A con il decreto ingiuntivo de quo, si riferiscono all' attività svolta nel giudizio di correzione materiale della sentenza che aveva definito il giudizio di 1° grado; invero, l'attività professionale relativa al primo ricorso è stata già liquidata con Atto Dirigenziale n.297del 17 giugno 2014 (cont. 388/14/FO), pertanto, la medesima P.O. non ravvisando, dal punto di vista contabile, motivi di opposizione al D.I. ha, infine, comunicato che *“si sta provvedendo a contattare il legale in oggetto per la definizione della pratica di liquidazione”*;
- tanto quanto innanzi esposto e in ragione dell'interesse della Regione Puglia a definire il contenzioso in via stragiudiziale, si ritiene di proporre deliberazione di non proposizione dell'opposizione avverso il D.I. n. 549/16 reso dal Giudice di Pace di Lecce (R.G. n. 1805/16).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001, D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;


DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre opposizione avverso il D.I. n. 549/16 reso dal Giudice di Pace di Lecce (n. R.G. 1805/16), per le motivazioni illustrate in premessa; di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti


Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

- ALLEGATO PRIVACY -



REGIONE PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE
SETTORE AMMINISTRATIVO



NOTA INTERNA

31/3/2016

Avv. Lucrezia Gaetano

Intestatario del fascicolo (D.I.)

Cont:325/16/GA

SEDE

Oggetto: Cont. n. 325/16/GA (collegato al cont. 2566/08/B: TAR Lecce – Giammaruco Antonio c/ R.P.) - Liquidazione compensi professionali in favore dell'avv. Pierluigi Dell'Anna a seguito D.I. n° 549/16 Giudice di Pace Lecce (munito della clausola di provvisoria esecuzione) notificato in data 23/3/2016.

Da un primo esame della documentazione pervenuta, si evince che trattasi di competenze richieste per ulteriore attività svolta in conseguenza di richiesta di controparte di correzione materiale della sentenza che aveva definito il giudizio di 1° grado.

Difatti, la precedente attività era stata già liquidata con A.D. n. 297 del 17/6/2014, a seguito del D.I. n. 567/14 Trib. Lecce (cont. 388/14/FO).

Non sussistendo, dal punto di vista contabile, motivi di opposizione al D.I. di che trattasi, si comunica che si sta provvedendo a contattare il legale in oggetto per la definizione della pratica di liquidazione consegnatami in data 30/3/2016.

Si restituiscono, pertanto, anche i fascicoli collegati (Cont. 2566/08/B-FO e 388/14/FO), avendo cura di riconsegnarli unitamente al provvedimento di non opposizione.

P.O. "Liquidazione spese legali"

Francesco Giusto



ricevuto
in duplo 31/03/2016
f. g. p.

IL PRESENTE ALLEGATO E'
COMPOSTO DA N° 1 PAGINE

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA

www.regione.puglia.it

Settore Amministrativo
Lungomare Nazario Sauro 31/33 - 70126 Bari - Tel: 080 5406092
mail: f.giusto@regione.puglia.it